

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2838}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRATESI, APUZZO, BOATO, BETTIN, GIULIARI, CRIPPA,
DE BENETTI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO
SCANIO, PIERONI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA, TURRONI**

Presentata il 24 giugno 1993

Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione
dei prodotti agricoli biologici

COLLEGHI DEPUTATI! — Da diversi anni l'attività agricola, basata essenzialmente sull'aumento della produttività, è riconosciuta come responsabile di gravi danni ambientali ed economici (inquinamento da pesticidi, eccedenze produttive inutilizzate, perdita di fertilità dei terreni, erosione genetica, eccetera). L'attuale modello di sviluppo agricolo è ormai entrato in una crisi irreversibile, in quanto non è in grado di fare un uso corretto delle risorse ambientali.

Diventa quindi irrinunciabile sviluppare un sistema agricolo che coniughi la produzione con la protezione dell'ambiente, attraverso una drastica riduzione nel breve periodo del carico chimico (fertilizzanti e pesticidi) con l'obiettivo di sostituire ai mezzi chimici di sintesi quelli biologici, in grado di ridurre il divario con i cicli naturali.

Sono strumentali le affermazioni che da più parti si fanno, secondo le quali questo modello di sviluppo agricolo abbia reso possibile la soluzione di gravi problemi quali la fame nel mondo e l'affrancamento economico e sociale dei lavoratori agricoli. In realtà l'introduzione delle attuali tecniche di intensificazione colturale è risultata funzionale agli interessi industriali che a monte e a valle del settore agricolo ne hanno condizionato lo sviluppo, con il risultato che sono aumentate le condizioni di subalternità e di dipendenza dei paesi del terzo mondo nei confronti dei paesi più ricchi, e che la situazione del settore agricolo si è arricchita di ulteriori problemi economici e sociali quali quello delle eccedenze e della emarginazione delle aree meno produttive.

Gli effetti disastrosi di questo modello di sviluppo sono ormai riconosciuti da

tutti. L'agricoltura industrializzata oltre a creare problemi per l'ambiente e la salute dell'uomo (l'uso dei fitofarmaci causa dai 200.000 ai 300.000 avvelenamenti nel mondo ogni anno di cui il 5 per cento è mortale), comporta costi energetici ed economici elevatissimi. Il rapporto energia prodotta/energia immessa per unità di superficie è diminuito in questi ultimi 50 anni, ed è in costante decremento. Secondo l'agronomo francese Aubert per ogni caloria prodotta sotto forma di alimento si consumano due calorie sotto forma di petrolio. Occorre quindi sempre più energia sotto forma di concimi, pesticidi, carburanti per avere la stessa produzione.

I risultati sono oltretutto discutibili: il noto scienziato americano Piementel ha fatto notare che dal 1942 ad oggi le perdite di prodotti agricoli dovuti ai patogeni e ai nematodi sono cresciuti dal 10,5 per cento al 12 per cento, in barba alla chimica, e l'impianto degli insetti sulle colture è quasi raddoppiato dal 7,1 per cento al 13 per cento anche se nello stesso arco di tempo l'impiego di molecole di sintesi contro questi organismi è cresciuto di ben dieci volte tanto.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per le concimazioni chimiche: il progressivo depauperamento di sostanza organica dei suoli (indice empirico della fertilità) tende a destrutturarli, favorendo il dilavamento degli elementi nutritivi, che da un lato non possono essere utilizzati dalle piante e dall'altro causano inquinamento delle acque.

Spinti dalle informazioni parziali delle industrie chimiche, gli agricoltori spesso impiegano fitofarmaci e concimi in eccedenza rispetto alle effettive necessità delle colture, aggravando ulteriormente l'inquinamento ambientale. Le esperienze di lotta guidata hanno dimostrato che il solo uso oculato e competente dei fitofarmaci può ridurre di almeno un terzo la quantità usata di questi prodotti, permettendo tra l'altro alla nostra agricoltura di risparmiare ogni anno trecento miliardi di lire.

Lo sviluppo dell'agricoltura, quindi, è strettamente legato alla tutela ambientale,

e costituiscono un segnale positivo i recenti provvedimenti della Comunità europea per incentivare le pratiche agricole compatibili con l'ambiente nelle aree sensibili da questo punto di vista, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987.

L'agricoltura biologica, che è oggetto di interesse di questa proposta di legge, rappresenta l'alternativa reale all'attuale modello di sviluppo agricolo in quanto considera prioritaria la molteplicità biologica ed il costante miglioramento delle basi naturali della produzione, utilizzando metodi di produzione agricola assai meno pericolosi per la salute umana, meno costosi per l'uomo e per l'ambiente e contemporaneamente produttivi, efficienti e moderni.

Spesso si considera questo modello agricolo come una piatta riproposizione delle antiche pratiche produttive. In realtà l'agricoltura biologica non è un ritorno al passato: sebbene rivaluti pratiche agronomiche utilizzate fino all'avvento della chimica di sintesi, le tecniche proposte si basano sulle moderne conoscenze riguardanti i cicli degli elementi nutritivi e la biologia degli organismi che compongono l'ecosistema agricolo, e non ha alcun tipo di preclusione nei confronti delle innovazioni tecniche (come ad esempio la lotta biologica ai parassiti delle piante, oppure i metodi di lavorazione minima dei terreni) compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

Numerosi studi confermano l'efficienza produttiva ed economica dell'agricoltura biologica. Le differenze di produttività fra le tecniche agricole biologiche e quelle chimico-industriali si attenuano negli anni fino ad annullarsi, in quanto le prime assicurano le migliori condizioni di equilibrio per la vita delle piante. Spesso i costi risultano inferiori nell'agricoltura biologica. L'economia tradizionale non è riuscita ad andare oltre i bilanci aziendali, dimenticando che il depauperamento delle risorse ambientali ed il peggioramento delle condizioni di salute degli operatori agricoli e dei consumatori comportano un aumento dei costi sociali.

In tutti i paesi del mondo industrializzato ed anche in alcuni paesi in via di sviluppo, l'agricoltura biologica è una realtà consolidata da tempo. Esistono infatti associazioni di produttori riconosciute ufficialmente, una normativa internazionale delle tecniche agricole, istituti di ricerca e sperimentazione, efficienti strutture di controllo, di assistenza tecnica e di commercializzazione dei prodotti. Le aziende agricole biologiche dei paesi del Nord-Europa coltivano una superficie pari a circa l'1 per cento della superficie totale utilizzabile.

In Italia l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire dai primi anni Settanta ad opera di pochi agricoltori più sensibili che, scontando un forte ostracismo da parte del mondo agricolo ufficiale, hanno perseguito con determinazione l'obiettivo di svolgere un'attività agricola compatibile con l'ambiente.

Grazie all'aumento della domanda di prodotti biologici il numero delle aziende agricole biologiche è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni. Sebbene non sia stata ancora svolta un'indagine conoscitiva del settore nel nostro Paese, alcune stime indicano che in Italia vi sono oltre mille aziende agricole che praticano queste tecniche su circa 8.000 ettari di superficie. La realtà dell'agricoltura biologica italiana, sebbene non presenti grosse cifre in assoluto, è tutt'altro che marginale, e vede al suo interno situazioni aziendali con elevata professionalità imprenditoriale ed una notevole richiesta dei nostri prodotti biologici all'estero.

Esiste quindi un settore di mercato dei prodotti biologici non indifferente. Tale fenomeno trova spiegazione dalla consapevolezza dei consumatori sui danni per la propria salute dovuti all'uso dei prodotti chimici, e quindi dalla giustificata richiesta di alimenti « puliti ».

D'altra parte esiste il rischio, tutt'altro che ipotetico, di operazioni speculative a danno dei consumatori e dei veri produttori biologici. Spesso infatti vengono distribuiti sul mercato alimenti « biologici » « naturali », « genuini » di dubbia origine.

È per questo motivo che occorre attuare al più presto una regolamentazione specifica in grado di smascherare le frodi e di tutelare consumatori e produttori.

Nella vicina Francia, ad esempio, l'agricoltura biologica (5.000 produttori, 100.000 ettari coltivati), è regolamentata con un decreto ministeriale dal 10 marzo 1981, che riserva il termine « prodotto biologico » a quei prodotti agricoli che rispettano le norme di produzione omologate da un'apposita Commissione composta da funzionari dello Stato, dai rappresentanti del settore agricolo biologico e non biologico, e dai rappresentanti dei consumatori.

A questa normativa si è ispirata anche la Commissione delle Comunità europee, che ha elaborato una proposta di direttiva comunitaria per la regolamentazione della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari ottenuti senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi.

La proposta di legge indicante le norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici, che presentiamo come gruppo parlamentare Verde, intende consentire il recepimento di queste norme comunitarie.

Questo progetto di legge è indirizzato alla quasi totalità delle aree agricole ormai caratterizzate dall'agricoltura industriale. Esistono altre zone da recuperare alle antiche colture.

L'elaborazione di questo testo ha visto il contributo di tutte le realtà interessate allo sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia: le associazioni dei produttori e dei consumatori, i tecnici esperti del settore operanti sia a livello privato sia in enti pubblici, gli operatori commerciali e le associazioni ambientaliste.

Ne è risultato un testo molto dettagliato composto da due capi, 21 articoli e 4 allegati.

Il capo primo, composto di tre articoli, riguarda le norme di principio, ovvero la finalità della legge, che consistono nello stabilire i criteri per la produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli biologici, allo scopo di salvare le risorse ambientali dall'inquinamento (arti-

colo 1), nel definire l'espressione « tecniche agricole biologiche » (articolo 2), ed infine le disposizioni per le regioni affinché adeguino le proprie norme ai principi della legge nazionale (articolo 3).

Il capo secondo, composto dai rimanenti 18 articoli, riguarda la regolamentazione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche. L'articolo 4 stabilisce l'istituzione di commissioni tecniche provinciali, formate da tecnici esperti dipendenti dall'amministrazione pubblica e da tecnici esperti, di fiducia delle associazioni dei produttori, incaricate di svolgere i sopralluoghi presso le aziende operanti nel settore agricolo biologico.

L'articolo 5 stabilisce i criteri necessari affinché le associazioni dei produttori biologici possano essere riconosciute dal Ministero dell'ambiente. L'articolo 6 istituisce un albo ufficiale dei tecnici esperti in agricoltura biologica e le condizioni per la permanenza degli iscritti a detto albo.

Gli articoli 7 e 8 prevedono la costituzione di un Comitato tecnico nazionale per l'agricoltura biologica, ed i suoi compiti che riguardano l'aggiornamento delle norme tecniche adottabili dalle aziende, la formulazione degli indirizzi per la ricerca e la sperimentazione, l'individuazione dei programmi per i corsi di formazione professionale, la definizione di un piano ordinario per i controlli analitici sui prodotti ed in generale l'intervento su tutti gli aspetti che riguardano lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

La documentazione che debbono fornire le aziende le quali intendono commercializzare le produzioni biologiche ed i criteri di approvazione delle loro domande, sono indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12. In tal senso la proposta di legge prevede la presentazione di programmi di produzione e/o trasformazione da parte di agricoltori singoli o associati. In quest'ultimo caso l'organismo associativo viene incaricato della gestione del regime di controllo. Per i piccoli produttori agricoli, individuati mediante il parametro del reddito catastale, che deve essere inferiore a

lire 2.000, è prevista una procedura semplificata che permetta loro di utilizzare la dicitura « prodotto biologico ». A seguito dell'approvazione di questi programmi, l'articolo 13 prevede, per le aziende che ne fanno richiesta, il rilascio di un marchio di riconoscimento, con un simbolo nazionale o comunitario.

L'articolo 14 stabilisce le condizioni che debbono essere rispettate dalle aziende in riconversione, ovverosia per quel periodo di passaggio dall'agricoltura chimica convenzionale all'agricoltura biologica; mentre gli articoli 15 e 16 indicano rispettivamente le sanzioni cui sono sottoposti i produttori di prodotti agricoli denominati « biologici » o con altra simile dicitura, che non rispettino la normativa in oggetto, e le strutture incaricate dei controlli analitici, individuate nei laboratori multizonali di prevenzione, o in altri laboratori pubblici.

Gli articoli 17 e 18 indicano le strutture incaricate della formazione e dell'aggiornamento professionale dei tecnici dipendenti dall'amministrazione pubblica o privati, e degli operatori agricoli, nonché le strutture incaricate di organizzare la ricerca e la sperimentazione in questo settore.

L'articolo 19 autorizza, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, l'uso di alcuni prodotti antiparassitari previsti dagli allegati e non registrati, come ad esempio la propoli, per la difesa fitosanitaria.

Infine gli articoli 20 e 21 indicano le norme transitorie e le disposizioni finanziarie.

La proposta di legge è completata dagli allegati. L'allegato A elenca i prodotti agricoli alimentari per i quali è riconosciuta la produzione biologica. L'allegato B indica le tecniche colturali che possono essere adottate dalle aziende biologiche (sistemazioni, avvicendamenti, lavorazioni del terreno, fertilizzazioni, cure fitosanitarie, eccetera.). L'allegato C riguarda le tecniche di trasformazione e conservazione

ammesse. Infine, l'allegato D indica quali materiali sono ammessi per i contenitori ed il confezionamento dei prodotti agricoli biologici.

I contenuti di questi allegati sono stati recepiti dalla normativa internazionale dell'IFOAM, adattata alle caratteristiche

dell'agricoltura biologica italiana dalla Commissione nazionale « Cos'è biologico ».

La complessità del testo fa della proposta di legge una seria e profonda normativa in materia, allo scopo di favorire uno sviluppo equilibrato e garantito di questo tipo di produzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Allo scopo di ridurre progressivamente l'uso dei pesticidi in agricoltura, di salvaguardare le risorse ambientali dall'inquinamento, di ridurre e razionalizzare l'uso di risorse energetiche in agricoltura, di promuovere iniziative e assisterle tecnicamente, di tutelare la salute dei consumatori e degli operatori agricoli nonché di acquisire dati tecnici, con la presente legge si stabiliscono i criteri per la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari presentati o destinati ad essere presentati come « biologici ».

2. La presente legge indica altresì i mezzi per tutelare e promuovere tale tipo di produzioni, nonché gli organismi interessati allo sviluppo, al controllo ed alla promozione delle stesse.

3. I prodotti per i quali si applicano le norme di cui alla presente legge sono quelli indicati nell'allegato A alla presente legge.

ART. 2.

(Principi della legge).

1. Ai fini della presente legge con l'espressione « tecniche agricole biologiche », si intendono tutte quelle metodologie di lavorazione del terreno, di coltivazione di specie vegetali e di allevamento di specie animali che operano nel rispetto dell'ambiente; che proteggono il suolo dall'erosione e dal depauperamento degli elementi nutritivi, basandosi sulla rigenera-

zione permanente della frazione vivente del suolo; che consentono di mantenere l'equilibrio della biosfera grazie alla conservazione della sostanza organica; che favoriscono le rotazioni colturali; che utilizzano, nella somministrazione degli elementi nutritivi al terreno, concimi minerali non di sintesi, deiezioni animali maturate o compostate, compostaggio di residui di produzioni vegetali; che favoriscono l'uso e la selezione di varietà vegetali locali e naturalmente resistenti alle malattie; che non utilizzano pesticidi che possono risultare dannosi per l'ambiente e per la salute dei consumatori.

2. Le tecniche agronomiche adottabili dalle imprese agricole che intendono produrre biologicamente sono indicate nell'allegato B alla presente legge.

3. Quanto indicato nell'allegato B alla presente legge può essere modificato secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera a).

ART. 3.

(Disposizioni particolari per le regioni).

1. Le leggi regionali che regolano la promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche e che prevedono attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo delle tecniche agricole biologiche, sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni che abbiano già adottato norme in materia di agricoltura biologica provvedono ad adeguarle ai principi fissati dalla presente legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

4. Le regioni predispongono le proprie strutture al fine di rendere operativa la presente legge.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE

ART. 4.

(Commissioni provinciali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a nominare una o più commissioni provinciali composte da tre membri effettivi e due supplenti, costituite da:

a) due rappresentanti designati dalle associazioni dei produttori agricoli biologici, di cui uno con funzioni di supplente;

b) due esperti in tecniche agricole biologiche iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 6, di cui uno con funzioni di supplente;

c) un funzionario tecnico dipendente dell'amministrazione pubblica con incarico e qualifica professionale nel settore dell'agricoltura, iscritto all'albo speciale di cui all'articolo 6.

2. Le commissioni provinciali hanno il compito di provvedere ai sopralluoghi nelle imprese che hanno presentato programmi individuali o collettivi di produzione secondo i criteri indicati dalla presente legge.

3. Le commissioni provinciali, vista la documentazione presentata dalle imprese e le risultanze dei sopralluoghi, provvedono ad approvare o respingere i programmi presentati, esprimendosi a maggioranza dei componenti.

4. Le commissioni provinciali possono operare anche in assenza di uno dei propri membri per malattia, rinuncia o mancata sostituzione, purché i due componenti presenti si esprimano nei giudizi e nei sopralluoghi all'unanimità.

5. Le regioni provvedono a stabilire i compensi e i rimborsi da erogare ai componenti delle commissioni provinciali non dipendenti dell'amministrazione pubblica per il lavoro svolto ai fini della presente legge.

ART. 5.

(Associazioni dei produttori biologici).

1. Le associazioni di produttori agricoli regolarmente costituite, nel cui statuto siano riconoscibili i principi di cui all'articolo 2 e che nell'attività svolta dimostrino in maniera evidente il loro operato a favore dello sviluppo delle tecniche biologiche, possono richiedere al Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 7 di essere riconosciute come associazioni di produttori biologici.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 le associazioni interessate trasmettono al Ministero dell'ambiente tutta la documentazione che ritengono opportuna.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 7, riconosce le associazioni con apposito decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

(Albo speciale dei tecnici esperti in agricoltura biologica).

1. Il Ministero dell'ambiente istituisce un albo speciale nazionale dei tecnici esperti in agricoltura biologica.

2. Possono essere iscritti all'albo speciale i tecnici che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in medicina veterinaria, con specializzazione in produzione animale, scienza dell'alimentazione, colture tropicali e subtropicali, che abbiano sostenuto con profitto i relativi esami di Stato previsti per legge, i periti agrari e gli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Possono inoltre essere iscritti all'albo speciale esperti nel campo dell'agricoltura biologica, anche se non in possesso dei titoli di studio di cui al comma 2, purché la loro capacità professionale sia chiaramente comprovata.

4. La domanda di iscrizione all'albo speciale deve essere corredata, oltre che dai titoli di studio per coloro che ne sono

in possesso, da un dettagliato *curriculum* delle attività svolte nel campo dell'agricoltura biologica ed eventualmente da una dichiarazione resa da una delle associazioni dei produttori biologici riconosciute ai sensi dell'articolo 5.

5. La dichiarazione dell'associazione dei produttori biologici di cui al comma 4 è obbligatoria per chi non è in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2.

6. La permanenza degli iscritti nell'albo speciale è vincolata alla presentazione, ogni tre anni, di un nuovo *curriculum* dell'attività svolta nel campo dell'agricoltura biologica e di un attestato di frequenza con profitto di almeno uno dei corsi di formazione o aggiornamento previsti all'articolo 17.

7. I tecnici dipendenti pubblici che svolgono attività di assistenza tecnica, controllo e qualificazione dell'assistenza tecnica, devono comunque essere iscritti all'albo speciale e fornire la documentazione indicata al comma 4. In caso di mancanza del *curriculum* sarà ritenuto idoneo chi avrà frequentato con profitto un apposito corso di aggiornamento fra quelli in regola con i programmi definiti dal Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 7.

ART. 7.

*(Comitato tecnico nazionale
per l'agricoltura biologica).*

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato tecnico nazionale per l'agricoltura biologica, di seguito denominato « Comitato », i cui membri sono nominati dal Ministro dell'ambiente, composto da:

a) il Ministro dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Ministro della sanità o un suo delegato;

c) due professori o ricercatori presso una facoltà di agraria;

d) un professore o ricercatore presso una facoltà di scienze forestali;

e) un professore o ricercatore presso una facoltà di medicina veterinaria;

f) un ricercatore in campo agricolo designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) un ricercatore in campo agricolo designato dal Comitato per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

h) un tecnico esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 6, designato da ognuna delle associazioni ambientaliste rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

i) tre rappresentanti designati dal coordinamento delle associazioni dei produttori biologici a carattere nazionale riconosciute ai sensi dell'articolo 5, che abbiano almeno trecento soci;

l) tre rappresentanti designati dal coordinamento delle associazioni dei consumatori a carattere nazionale riconosciute.

ART. 8.

(Compiti del Comitato).

1. Il presidente del Comitato nomina un segretario, che provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del giorno ed a stilare i verbali delle sedute.

2. Il Comitato si riunisce ogni volta che è necessario e comunque non meno di tre volte l'anno, con i seguenti compiti:

a) provvede all'aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati alla presente legge su richiesta specifica di uno o più dei suoi componenti o su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 4 e delle associazioni degli agricoltori biologici;

b) formula indirizzi per la ricerca e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;

c) individua, in linea generale, i programmi per i corsi di formazione professionale e di aggiornamento in agricoltura biologica;

d) nomina gruppi di lavoro con compiti specifici, che potranno avvalersi anche della collaborazione di tecnici esterni al Comitato;

e) stabilisce il piano ordinario dei controlli analitici annuali previsti dall'articolo 16, che verranno effettuati a cura dei laboratori o presidi multizonali di prevenzione;

f) suggerisce le metodologie di prelievo dei campioni di prodotti da sottoporre ad analisi;

g) può suggerire, sulla base delle disponibilità finanziarie, la utilizzazione dei fondi relativi alla presente legge per la creazione di borse di studio, programmi di ricerca, spese per controlli analitici ordinari e straordinari delle produzioni biologiche;

h) omologa le norme nazionali di altre metodologie di produzione agricola come l'agricoltura biodinamica, naturale, la permacoltura, sulla base di proposte specifiche presentate dalle relative associazioni dei produttori, a condizione che rispettino i principi di cui all'articolo 2;

i) verifica la corrispondenza con quanto previsto dalla presente legge, della normativa vigente in altri Paesi, al fine della commercializzazione, con una delle diciture di cui all'articolo 13, di prodotti agricoli provenienti da detti Paesi;

l) promuove, attraverso il Ministero dell'ambiente, periodiche campagne nazionali di informazione verso gli agricoltori allo scopo di divulgare la possibilità di un diverso utilizzo dei fattori e dei processi produttivi attraverso le misure previste dalla presente legge.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti, allegando alle deliberazioni tutte le eventuali considerazioni, sia negative sia positive, espresse dai vari membri.

4. La segreteria del Comitato provvede a rendere note le decisioni agli organi centrali e periferici che operano per le finalità di cui alla presente legge, nonché alle commissioni provinciali di cui all'articolo 4.

ART. 9.

(Programmi di produzione).

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti presentati come ottenuti con tecniche agricole biologiche, presentano agli uffici competenti per territorio nel settore agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma sulle attività previste per l'anno successivo.

2. Ogni programma deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) l'individuazione catastale e la superficie delle particelle di terreno interessate dal programma;

b) la natura dei prodotti agricoli e alimentari di cui è prevista la commercializzazione e la quantità che si ipotizza di produrre;

c) i metodi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione previsti;

d) i fertilizzanti, gli antiparassitari e gli altri prodotti di cui è prevista l'utilizzazione;

e) le macchine, ed in particolare gli attrezzi agricoli, che si intende usare per le diverse operazioni colturali;

f) se si tratta di un programma collettivo, i nomi degli altri operatori e il sistema di controllo continuo di tutti gli operatori che partecipano al programma, fino alla fase di confezionamento dei prodotti nella forma destinata al consumatore finale.

3. Le imprese che hanno aziende con reddito catastale inferiore a lire 2.000, escluse le superfici forestali, o al valore equivalente rivalutato, possono limitarsi

ad inviare una lettera di comunicazione che contenga quanto indicato alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

4. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, commercializzano già prodotti con la denominazione « biologico » o altra simile possono presentare un programma di produzione entro i termini previsti dal comma 1, allegando il piano di riconversione e l'eventuale dichiarazione di una associazione dei produttori biologici riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 che attesti l'attività svolta dall'impresa negli anni precedenti.

5. La commissione provinciale di cui all'articolo 4 provvede, attraverso un sopralluogo, ad approvare il programma presentato oppure a stabilire il periodo di riconversione che l'azienda deve ancora effettuare.

6. È facoltà della commissione provinciale di cui all'articolo 4, qualora non si verificano i casi di cui al comma 3, lettere *b)* e *d)*, dell'articolo 12, negare l'approvazione di un programma.

ART. 10.

(Programmi di trasformazione).

1. Nel caso in cui i processi di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli biologici non avvengano presso l'impresa produttrice, è consentita la presentazione di programmi separati purché si osservino, oltre a quelle indicate nell'articolo 9, le seguenti indicazioni:

a) nel programma dell'impresa produttrice: la destinazione del prodotto da trasformare;

b) nel programma dell'azienda che provvede ad effettuare la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli biologici: la provenienza dei prodotti, provata con documenti che attestino il conferimento o la compravendita dei quantitativi da lavorare;

c) l'epoca precisa durante la quale verrà effettuata la trasformazione e conservazione dei prodotti.

2. Le tecniche di trasformazione e conservazione ammesse ai fini dell'approvazione dei programmi di cui alla presente legge sono quelle indicate nell'allegato C alla presente legge.

3. I contenitori ammessi per il confezionamento e la vendita dei prodotti di cui all'allegato A alla presente legge sono indicati nell'allegato D alla presente legge.

ART. 11.

(Programmi collettivi).

1. È ammessa la presentazione di programmi collettivi o interaziendali inerenti le tecniche di produzione e le attività previste dalla presente legge.

2. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 può essere subordinata alla presenza di un organismo privato incaricato della gestione del relativo controllo.

3. Nel caso di cui al comma 2 l'obiettività del controllo effettuato dall'organismo privato nei confronti delle imprese che partecipano ai programmi è verificata da tecnici dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all'albo speciale.

4. L'approvazione può essere rifiutata o revocata se il programma proposto e il relativo controllo non consentono di accertare la conformità dei prodotti commercializzati a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 12.

(Approvazione dei programmi e controlli).

1. I programmi di produzione e trasformazione presentati entro la data prevista si intendono approvati se entro il 31 gennaio di ogni anno l'impresa che li ha presentati non riceve comunicazioni contrarie in proposito.

2. Nel caso di cui al comma 1 la comunicazione fissa i termini per la presentazione di un nuovo programma.

3. I programmi sono approvati se corrispondono ai criteri indicati nella presente legge e a condizione che:

a) l'impresa impegni tutta la superficie aziendale in questi programmi, oppure, se composta da più corpi separati non confinanti fra loro, impegni tutta la superficie di uno o più corpi aziendali. È fatta eccezione per le imprese che presentano un programma per la prima volta dopo il periodo di riconversione; esse possono, per un periodo massimo di sette anni, investire anche soltanto una parte della superficie aziendale, ovvero soltanto quella già riconvertita, a colture biologiche. Tali imprese devono comunque riconvertire il resto dei terreni entro i termini suddetti, pena la decadenza dal diritto di commercializzare prodotti con una delle diciture previste dall'articolo 13;

b) la commissione provinciale di cui all'articolo 4 ritenga l'azienda idonea, sotto il profilo tecnico e ambientale;

c) le imprese che hanno fatto uso costante negli anni precedenti di prodotti agrochimici di sintesi osservino un periodo di conversione o riposo dei terreni interessati al programma fino ad un massimo di sette anni, così come previsto dall'articolo 14;

d) le imprese che si trovano in prossimità di fonti di inquinamento ambientale, sempre che siano ritenute idonee ai sensi della lettera b), provvedano a realizzare barriere naturali atte a ridurre l'impatto ambientale.

4. La commissione provinciale di cui all'articolo 4 provvede ad effettuare nell'arco di un anno almeno due sopralluoghi senza preavviso per ogni impresa per la quale è stato approvato un programma di produzione o trasformazione.

5. All'impresa che non fornisce collaborazione e trasparenza in occasione dei sopralluoghi di cui al comma 4 o nella presentazione dei programmi, può essere rifiutata o revocata l'approvazione del programma stesso.

ART. 13.

(*Marchio di riconoscimento*).

1. Sui prodotti alimentari ottenuti secondo le norme di cui alla presente legge e compresi in programmi approvati è possibile apporre un marchio di riconoscimento.

2. Il marchio di cui al comma 1 deve riprodurre un simbolo nazionale o comunitario da definirsi a cura del Ministero dell'ambiente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sul marchio devono essere riportate, oltre al simbolo di cui al comma 2 ed agli estremi delle norme osservate nella produzione, una delle seguenti diciture:

a) « Ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi con tecniche agricole biologiche (o altra tecnica le cui norme siano state approvate dal Comitato tecnico nazionale) »;

b) « Prodotto proveniente da coltivazioni biologiche (o altra tecnica le cui norme siano state approvate dal Comitato tecnico nazionale) ».

4. Sono ammessi marchi regionali o di organismi associativi dei produttori che riportino le diciture di cui al comma 3 o similari, purché i prodotti sui quali tali marchi sono apposti siano stati approvati in appositi programmi di produzione e trasformazione.

5. È vietata qualsiasi dicitura dalla quale risulti che il marchio costituisce una garanzia di qualità del prodotto cui si riferisce.

6. Le imprese che non desiderino fare uso del marchio possono utilizzare le diciture autorizzate dal presente articolo ponendole sulle etichette o sulle confezioni di cui all'allegato D alla presente legge.

ART. 14.

(*Riconversione aziendale*).

1. Ai fini della presente legge la riconversione aziendale è un periodo di passag-

gio dall'agricoltura chimica convenzionale all'agricoltura biologica, ed ha lo scopo di permettere un graduale recupero degli equilibri ambientali salvaguardando la redditività dell'azienda.

2. La durata della riconversione aziendale è variabile ed è stabilita in funzione delle condizioni aziendali, della capacità dell'operatore, dell'ambiente pedoclimatico, delle condizioni di inquinamento preesistenti, del tipo di coltura; essa consta di due fasi ed è comunque limitata da un minimo di uno ad un massimo di sette anni.

3. La riconversione aziendale può essere riferita a singole porzioni di terreno ed alle relative produzioni di una impresa e deve essere in ogni caso inserita in un piano pluriennale che prenda in esame l'intera superficie dell'azienda.

4. La durata massima della prima fase non può essere superiore a quattro anni; in questo periodo possono essere utilizzati prodotti diversi da quelli indicati ai punti 3.2, 4.2 e 4.3 dell'allegato B alla presente legge, individuati dal Comitato.

5. La durata minima della seconda fase è di un anno e non può essere inferiore alla metà della durata della prima fase di riconversione. In questo periodo possono essere utilizzati soltanto i prodotti indicati al punto 4.3 dell'allegato B.

6. Durante il periodo di riconversione aziendale le imprese non possono apporre sui propri prodotti alcuna indicazione fra quelle previste all'articolo 13.

7. L'inizio del periodo di riconversione aziendale decorre dall'inizio dell'attuazione di un piano di riconversione che sarà presentato dall'impresa interessata o dall'associazione dei produttori biologici, riconosciute ai sensi dell'articolo 5, agli uffici competenti per territorio nel settore agricolo.

8. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 4, previo sopralluogo, stabiliscono per ogni azienda la durata delle due fasi di riconversione.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese

che hanno già iniziato la fase di riconversione aziendale ne devono fare notifica agli uffici competenti per territorio nel settore agricolo.

ART. 15.

(Commercio dei prodotti agricoli).

1. È vietato porre in commercio prodotti agricoli grezzi o trasformati con l'indicazione « biologico », « organico », « ecologico », « biodinamico » o altra indicazione simile dalla quale si possa desumere che il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi o con tecniche agricole conformi a quanto indicato dalla presente legge, se non sono stati preventivamente indicati e approvati nei programmi di produzione e trasformazione.

2. I prodotti non in regola con quanto previsto dal comma 1 sono ritirati dal commercio.

3. Per la violazione dei divieti posti dalla presente legge sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

4. Sono fatte salve le leggi vigenti in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

5. In deroga a quanto previsto dal titolo IV della legge 4 luglio 1967, n. 580, è autorizzata la produzione e la vendita di pasta prodotta con farina integrale solo se di origine biologica.

6. I prodotti di cui all'allegato A alla presente legge, recanti una delle diciture previste all'articolo 13 ma provenienti da un altro Paese, possono essere posti in commercio purché le norme di produzione riconosciute in detto Paese siano ritenute

valide dal Comitato. Sono fatte salve le norme comunitarie in vigore limitatamente ai prodotti provenienti da Paesi membri delle Comunità europee.

ART. 16.

(Analisi e controlli).

1. I controlli analitici sui prodotti agricoli e alimentari per i quali è stato presentato un programma sulla base di quanto previsto dalla presente legge, sono effettuati a cura dei laboratori o dei presidi multizonali di prevenzione.

2. I campioni dei prodotti da sottoporre a controllo sono raccolti dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 4 con criteri uniformi concordati preventivamente con i laboratori di analisi e tenendo conto delle eventuali indicazioni suggerite dal Comitato.

3. I campioni sono raccolti sulla base di un programma ordinario di controlli stabilito dal Comitato, oltre ad eventuali controlli straordinari operati a discrezione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 4 o dei laboratori stessi.

4. Le regioni provvedono a dotare almeno un laboratorio regionale di attrezzatura e di personale idonei a soddisfare le esigenze specifiche dei controlli analitici ordinari e straordinari previsti dal presente articolo.

5. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 4 non siano in grado di soddisfare direttamente le richieste di analisi, è possibile avvalersi di altri laboratori pubblici esterni.

6. Le spese per i controlli analitici sono a carico dalle regioni.

7. Dalle analisi di campioni rappresentativi sia dei prodotti agricoli sia dei terreni coltivati deve risultare, con evidente certezza, in relazione agli eventuali livelli dei fitofarmaci o di altre sostanze chimiche identificate, che:

a) non siano state utilizzate nella produzione sostanze chimiche non previ-

ste dagli allegati B e C alla presente legge;

b) i residui eventualmente accertati di sostanze chimiche presenti nell'ambiente come contaminanti di fondo non superino il valore medio accertato localmente per tali sostanze in occasione di controlli di vario genere.

8. Dalle analisi deve altresì risultare che nei prodotti agricoli non siano rilevabili sostanze chimiche non presenti naturalmente nel suolo o nell'ambiente in generale.

9. Nel caso in cui i controlli analitici risultassero positivi, i prodotti interessati sono ritirati dal mercato.

ART. 17.

*(Corsi di formazione
e aggiornamento professionale).*

1. La specializzazione dei tecnici dipendenti dall'amministrazione pubblica che operano nel settore oggetto della presente legge è effettuata dai consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA).

2. Presso i consorzi di cui al comma 1 sono organizzati corsi di aggiornamento idonei ad assicurare la preparazione necessaria per l'iscrizione all'albo speciale di cui all'articolo 6.

3. Le regioni e gli enti di sviluppo agricolo provvedono ad organizzare corsi di formazione e aggiornamento per tecnici e operatori agricoli che operano nel campo della divulgazione e assistenza tecnica in campo agricolo biologico.

4. Le regioni costituiscono un servizio di assistenza tecnica per le imprese agricole presentatrici di programmi nel campo dell'agricoltura biologica.

ART. 18.

(Ricerca e sperimentazione).

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) provvede a sviluppare appositi pro-

getti finalizzati sulla base degli indirizzi di ricerca e sperimentazione formulati dal Comitato.

2. Le università degli studi, ed in particolare le facoltà di agraria, di scienze forestali e medicina veterinaria, possono presentare al Comitato piani di studio o di ricerca strettamente connessi allo sviluppo delle pratiche agricole biologiche, che sono finanziati con i fondi previsti dalla presente legge.

3. Possono altresì essere finanziate borse di studio biennali per i laureati delle facoltà di cui al comma 1 che abbiano per scopo l'approfondimento e lo sviluppo delle tecniche agricole biologiche.

4. Le regioni, anche in collaborazione con le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 5, le cooperative di tecnici agricoli biologici, le associazioni ambientaliste, gli enti locali, le autorità preposte alla tutela e gestione dei parchi e delle riserve naturali, le associazioni di bacino e le comunità montane e rurali, promuovono attività di ricerca, di sperimentazione e di divulgazione per la conservazione e lo sviluppo della ruralità ecologica, delle tecniche agricole biologiche e degli agroecosistemi.

ART. 19.

(Pesticidi e fertilizzanti ammessi).

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, i prodotti antiparassitari non registrati e previsti nel punto 4.2 dell'allegato B alla presente legge, sono autorizzati per la difesa fitosanitaria delle colture agrarie.

2. Le imprese di agricoltura biologica devono annotare, su apposito registro aziendale, il carico e lo scarico dei concimi e dei pesticidi utilizzati.

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge è autorizzato il commercio di prodotti agricoli e alimentari con diciture similari a quelle previste dagli articoli 12 e 13, anche se non autorizzati attraverso l'approvazione di uno specifico programma di produzione o trasformazione, limitatamente ai prodotti già in commercio o alle produzioni ottenibili entro il termine dell'annata agraria in corso.

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.

*(articolo 1)***PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PER I QUALI
È RICONOSCIUTA LA PRODUZIONE BIOLOGICA**

Tutti i prodotti freschi destinati al consumo alimentare umano, come: ortaggi, cereali, legumi, frutta, carne, latte, pesce di allevamento, miele, pappa reale, polline, chioccioline allevate.

Tutti i prodotti trasformati come: i derivati del latte (formaggi, yogurt, panna, eccetera), marmellate di frutta fresca, senza coloranti, conservanti o altri additivi alimentari anche se consentiti da altre leggi, eccetto quelli elencati nell'allegato C, frutta sciroppata, frutta secca, sciroppi di frutta, succhi di frutta e gelatine di frutta, vino e vini speciali (spumante, vin santo, eccetera), olio extra vergine di oliva, piante aromatiche e medicinali (essiccate o distillate) e loro estratti, propoli pura ed estratti alcoolici di propoli.

La pasta integrale di cereali.

ALLEGATO B.

(articolo 2)

NORME DI PRODUZIONE AGRICOLA BIOLOGICA

1. AMBIENTE.

1.1. *Sistemazioni idraulico-agrarie.*

Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni idrici attraverso la realizzazione di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie al fine di garantire un razionale sgrondo delle acque, favorendo così anche una valida base agronomica per le colture.

I drenaggi possono essere sostituiti con lavorazioni periodiche con aratri talpa, mentre per i drenaggi fissi devono essere usati esclusivamente materiali inerti tipo cotto o pietrame.

È obbligatoria la presenza di siepi e frangivento, in particolare come difesa da fonti di inquinamento ambientale limitrofe e per favorire l'equilibrio microambientale.

2. TECNICHE COLTURALI.

2.1. *Irrigazione.*

Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre l'uso dell'acqua per irrigazione, ad esclusione delle colture sommerse (riso, canapa e lino), dove l'elevata presenza di acqua è spesso favorevole nella lotta a determinate infestanti.

L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture.

L'irrigazione deve soltanto essere di soccorso in particolare nella fase di emergenza delle semine, di attecchimento nei trapianti e durante i periodi siccitosi.

Per gli impianti arborei è ammessa la sola irrigazione di soccorso localizzata.

È vietato l'uso di acque evidentemente inquinate e che comunque saranno definite da apposita integrazione delle presenti norme a cura del Comitato tecnico nazionale.

2.2. *Pacciamatura.*

È ammessa soltanto la pacciamatura con prodotti di origine naturale come trucioli di legno, paglia, film di origine vegetale biodegradabile al 100 per cento, eccetera.

2.3. *Avvicendamenti.*

È vietata la monosuccessione. Negli avvicendamenti deve essere inserita una leguminosa annuale o poliennale o una coltura da sovescio.

2.4. *Diserbo.*

È proibito l'uso di erbicidi chimici. Si raccomanda il controllo delle infestanti attraverso le tecniche colturali: avvicendamenti, pacciamatura, lavorazioni, inerbimento controllato, eccetera, termodiserbo, pirodiserbo e metodo biodinamico (ceneri).

2.5. *Disinfezione e disinfestazione del terreno.*

È vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno.

2.6. *Lavorazioni del terreno.*

Le tecniche di lavorazione devono mantenere quanto più possibile e proteggere il suolo originale.

Sono sconsigliate pertanto le pratiche di livellamento del terreno nel caso in cui si incida in profondità negli orizzonti del terreno.

È inoltre proibito procedere a lavorazioni profonde (superiori a trenta centimetri) che sovvertano gli orizzonti del terreno (arature), fatta eccezione per la realizzazione di nuovi impianti arborei, dove comunque sono consigliate lavorazioni a due strati (rippatura per aratura superficiale).

È vietato l'uso di macchine e attrezzi che possano provocare forti costipamenti o suole di lavorazione nel terreno.

3. CONCIMAZIONI.

3.1 *Concimazioni organiche.*

La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto in sostanza organica.

La sostanza organica deve essere maturata o compostata in ambiente aerobico.

È ammesso l'uso di prodotti organici commerciali approvati dal Comitato tecnico nazionale.

Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale ed avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio o la trinciatura.

3.2. *Fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi.*

È ammesso l'uso di sostanze minerali sul terreno, sulla lettiera e durante il compostaggio in relazione ai risultati di idonee analisi

chimico-fisiche del suolo ed alle osservazioni fatte in azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame, eccetera).

Sono ammessi ammendanti calcarei e magnesiaci naturali, bentoniti e terre argillose, rocce naturali polverizzate, fosfati di origine naturale, alghe marine, gusci di molluschi, farine di ossa, cenere di legna, borace.

È consentito l'uso di residui della lavorazione del legname non trattato di provenienza locale come acidificante.

È ammesso l'uso dei seguenti prodotti soltanto nel caso di dimostrata impossibilità di reperire sul mercato fertilizzanti sopra elencati: solfato potassico, solfato magnesiacco, perfosfato minerale, scorie Thomas, nitrati di origine naturale, solfato ferroso.

È vietato l'uso di chelati.

4. PRODUZIONI VEGETALI.

4.1. *Materiali di propagazione.*

È vietato l'impianto di portinnesti nanizzanti in frutticoltura.

Le colture e le varietà devono essere impostate considerando i fattori ambientali, pedologici e le tradizioni colturali della zona. Sarà necessario dare la preferenza, nella scelta delle varietà, a ecotipi locali e a piante naturalmente resistenti a malattie e fisiopatie.

È vietato, per le colture erbacee, l'impiego di ibridi commerciali, salvo il caso in cui non siano reperibili sul mercato nazionale altre sementi della specie da coltivare.

Non sono ammesse sementi trattate con prodotti chimici.

Sono vietate le colture senza suolo.

È vietato l'uso di materiale derivante da manipolazione genetica, ovvero prodotto attraverso la tecnica del DNA ricombinante.

4.2. *Cure fitosanitarie.*

4.2.1. *Interventi indiretti.*

Sono da preferire metodi di difesa indiretta preventiva:

a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, irrigazione ridotta, lavorazioni del suolo, tecniche di potatura opportune);

b) difesa genetica (scelta di specie e varietà naturalmente resistenti);

c) controllo biologico naturale (favorire le condizioni idonee alla riproduzione dei limitatori naturali).

4.2.2. *Interventi diretti.*

Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura.

Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente normativa.

È consentito, solo in caso di estrema necessità, l'uso delle seguenti sostanze: essenze aromatiche e preparazioni diverse a base di piante compresa la propoli, piretro naturale, rotenone, legno guassio e relativi preparati commerciali, preparazioni omeopatiche e/o biodinamiche, prodotti minerali naturali (bentoniti, farina di rocce, zolfo, farina di alghe), polisolfuro di calcio, silicato di sodio, prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame, poltiglia bordolese), saponi naturali, bioinsetticidi (*bacillus thuringensis*), feromoni (per lotta confusione, monitoraggio e catture di massa), trappole (cromotropiche, luminose, alimentari), lotta biologica, bagnanti (saponi naturali, cenere di legna).

L'uso di nicotina è ammesso solo previa autorizzazione della commissione provinciale.

I tempi di carenza, fatti salvi i prodotti per i quali non esistono indicazioni in merito, sono quelli previsti per legge.

È ammessa deroga all'uso dei sopraelencati prodotti soltanto nel caso in cui questi non siano reperibili sul mercato o se detti prodotti risultassero inefficaci con grave rischio per le colture. La deroga è ammessa per i seguenti prodotti: polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di frutti pendenti), altri bagnanti.

4.3. Aziende in riconversione (seconda fase).

Per le aziende in riconversione nella seconda fase sono adottabili le tecniche e i prodotti seguenti: precedenza nella pacciamatura a materiali di origine naturale (sono permessi i film di polietilene che devono essere riutilizzati), avvicendamenti sufficientemente variati con inclusione delle leguminose, disinfezione e disinfestazione del terreno con metodi naturali (vapore d'acqua e calce spenta) o solarizzazione mediante foglio di polietilene (che deve essere riutilizzato o destinato alla rifusione). Fra i fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi, sono ammessi i seguenti prodotti, oltre a quelli già previsti al punto 3.2: solfato potassico, solfato magnesiacco, perfosfato minerale, scorie Thomas, nitrati di origine naturale, solfato ferroso.

Per le cure fitosanitarie sono ammessi i seguenti prodotti, oltre a quelli già indicati al punto 4.2.2: polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di frutti pendenti), altri bagnanti oltre ai saponi naturali e alla cenere di legna.

5. SERRE, TUNNEL, CASSONI.

È ammessa la coltivazione in coltura protetta a condizione che:

abbia come unico scopo la protezione dal gelo e non la forzatura delle colture;

le serre non siano riscaldate;

la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o con altro materiale ad esclusione del PVC;

venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una concimazione verde;

i prodotti provenienti da coltivazioni protette devono essere commercializzati con la dicitura « prodotto in serra con tecniche biologiche ».

6. POTATURA E SISTEMI DI ALLEVAMENTO.

Sono ammesse tutte le tecniche di potatura e allevamento purché non stravolgano la fisionomia della pianta.

Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici.

7. ALLEVAMENTI ANIMALI.

Gli allevamenti animali devono avere luogo in ambienti idonei, spaziosi e areati, integrando con pascoli o alpeggio stagionale.

In particolare gli animali devono potersi muovere liberamente anche se all'interno di box e devono poter disporre di una superficie per capo sufficientemente ampia e proporzionata alla mole della specie, comunque da definirsi a cura del Comitato tecnico nazionale.

Per l'aviconiglicoltura sono vietati gli allevamenti in gabbie.

Per l'apicoltura non sono ammessi i bugni rustici, ma solo alveari a telaini mobili in apiari di consistenza inferiore alle 50 unità, elevabili a 100 nel periodo di svernamento e a 200 per i nuclei di fecondazione o gli sciami fino a 5 telaini. Fra un apiario e l'altro non vi deve essere una distanza inferiore ai 200 metri in linea d'aria, fatte salve diverse disposizioni previste dalle leggi regionali in materia. In apicoltura è consentito il nomadismo.

L'allevamento del bestiame deve essere legato alle dimensioni dell'azienda ed alla capacità produttiva dei pascoli o delle colture aziendali. Il numero dei capi deve essere proporzionale alla superficie destinata a pascolo, l'alimentazione deve basarsi esclusivamente su foraggi o mangimi preparati in azienda e prodotti con tecniche biologiche.

Il foraggio acquistato fuori dall'azienda deve essere solo una integrazione in casi particolari di quello prodotto in proprio e deve provenire da coltivazioni biologiche.

Ai foraggi e mangimi è proibita l'aggiunta di sostanze chimiche a scopo terapeutico come gli antibiotici, sulfamidici, ormoni e altri prodotti di sintesi.

Sono invece permessi in aggiunta ai foraggi, lieviti, calce di alghe, misture di verdure, misture di minerali e preparati vitaminici.

I trattamenti terapeutici degli animali devono essere limitati ai casi indispensabili e sono comunque consentiti solo con prodotti medicinali di origine naturale non nocivi per l'animale e per l'uomo.

ALLEGATO C.

(articolo 10)

TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE AMMESSE

Nella trasformazione e conservazione delle produzioni agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche o sostanze: pastorizzazione, sterilizzazione termica, refrigerazione, congelamento, fermentazione, essiccazione, distillazione, macerazione e percolazione, metodo ipobarico, zucchero d'uva, lieviti naturali selezionati per enologia, uso di conservanti (antiossidanti, acidificanti e antimicrobici) solo se di comprovata origine naturale nei limiti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare l'E 260 acido acetico, E 270 acido lattico, E 300 acido ascorbico, E 306 estratti naturali ricchi in tocoferoli (vitamina E), E 307 alfa tocoferolo (limitatamente al prodotto naturale ottenuto per distillazione sottovuoto di olii di mais e di frumento), E 330 acido citrico.

È proibito fare uso di radiazioni e trattamenti antigerminoglian- ti.

ALLEGATO D.

*(articolo 10)**
CONTENITORI AMMESSI PER IL CONFEZIONAMENTO
E LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI

Per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici sono ammesse le seguenti confezioni e sostanze: vetro, carta e cartoni per alimenti purché non trattati con sostanze plastificanti o altri composti sintetici, legno e sughero limitatamente alla frutta e verdura fresca e sfusa o per la chiusura di altri contenitori (tappi di sughero), metallo (limitatamente alle capsule di vasetti) o bottiglie di vetro, con sottocapsula o sottotappo che non dovrà essere a diretto contatto con il prodotto.

Sono assolutamente proibiti i contenitori di qualunque tipo di materiale plastico e di metallo, anche se per alimenti.